



NORMATIVA TECNICA

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

L.R. 56/97 e AdPN RT/DPC

Gli interventi strutturali di Miglioramento Sismico, nel rispetto della normativa sismica, che sono **AMMESSI A CONTRIBUTO**, sono quelli:

“rivolti prevalentemente ad assicurare una buona organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti senza comprendere, se non in casi strettamente necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o tesi ad aumentare la resistenza a forza orizzontale dei maschi murari. Possono essere altresì consentiti, ove necessario, interventi di irrigidimento degli orizzontamenti. Nel caso di interventi su un edificio facente parte di un aggregato strutturale possono essere effettuati interventi limitati anche su gli edifici adiacenti”.



Le opere ammesse a finanziamento sono esclusivamente quelle di carattere strutturale di miglioramento sismico nonché le opere di finitura ad esse strettamente connesse.

Gli interventi strutturali di Miglioramento Sismico, secondo le Istruzioni Tecniche Regionali D.2.4, possono essere suddivisi in:

- INTERVENTI MINIMI
- INTERVENTI ECCEZIONALI
- INTERVENTI NON AMMESSI

INTERVENTI MINIMI

- a) interventi di recupero di dissesti statici e/o degrado degli elementi strutturali.
- b) interventi finalizzati ad assicurare una buona organizzazione dell'edificio.
- c) interventi rivolti a ridurre sensibilmente la spinta di coperture, archi e volte.
- d) interventi rivolti ad eliminare o ridurre gli indebolimenti locali della struttura portante originaria.
- e) interventi che consentono di migliorare la resistenza alle azioni sismiche degli aggetti verticali, dei cornicioni, ecc.
- f) interventi volti a ridurre gli effetti sismici, mediante:
 - riduzione delle masse strutturali e non, con particolare riferimento ai piani più elevati ed alla pessima qualità delle murature (es. demolizione piani, solai e coperture in c.a.);
 - redistribuzione dei carichi portati, spostandoli ai piani più bassi (serbatoi, archivi).

INTERVENTI ECCEZIONALI

- a) interventi sulle fondazioni.
- b) interventi tesi ad aumentare la resistenza a forza orizzontale di pannelli e/o maschi murari con funzione strutturale.
- c) interventi sui solai o coperture relativi alla sostituzione delle porzioni fortemente degradate o crollate; è ammessa la sostituzione totale nel caso in cui la porzione fortemente degradata o crollata sia prevalente nel campo di solaio o copertura.
- d) interventi di irrigidimento di solai in legno, in ferro o in c.a. a travetti indipendenti.
- e) interventi volti a ridurre gli effetti sismici, mediante la riduzione delle masse strutturali e non, con particolare riferimento ai piani più elevati ed in relazione a valutazioni sulla qualità delle murature.

INTERVENTI NON AMMESSI

- a) gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti soprattutto in presenza di muratura di qualità scadente, eccetto quelli che ripristinano situazioni originarie ed in generale le opere che possano compromettere:
 - il buon funzionamento dei maschi murari;
 - il collegamento tra le pareti ortogonali;
 - la corretta trasmissione dei carichi alle fondazioni.
- b) l'aumento significativo dei carichi permanenti soprattutto in presenza di muratura di qualità scadente.
- c) la realizzazione di setti o nuclei irrigidenti per ascensori o scale qualora ciò comporti sensibile peggioramento della distribuzione delle rigidezze, soprattutto in presenza di murature di qualità scadente.
- d) la sostituzione di solai e/o coperture tali da comportare la necessità di dannosi scassi nelle murature, soprattutto in presenza di murature di qualità scadente.